

Pubblicato il 13/01/2022

N. 00085/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00347/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2021, proposto da Maria Marchese, Giovanni Battista Ficani, rappresentati e difesi dall'avvocato Baldassare Ficani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sciacca, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio; Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

del PRG Comune di Sciacca Regolatore del Comune di Sciacca nella parte in cui ha classificato l'area di proprietà dei ricorrenti in E. 2 anziché E.1.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le note di udienza, con le quali il difensore di parte ricorrente ha chiesto che la causa venisse posta in decisione senza discussione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2022 il dott. Bartolo Salone; nessuno è presente per le parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso depositato il 18.02.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe – premesso di essere proprietari di un appezzamento di terreno sito nel territorio del Comune di Sciacca, censito al catasto terreni al foglio di mappa n. 105, p.lle 762-763, già ricadente nella zona omogenea E con indice di normale edificabilità agricola dello 0,003 in virtù del previgente Piano Comprensoriale n. 6 – ha impugnato il DDG n. 141 del 30.10.2020, di approvazione del Piano Regolatore generale del Comune di Sciacca e della Delibera del Commissario ad acta n. 16 del 20.04.2015, di adozione del vigente PRG, nella parte in cui ha previsto per la zona in cui ricadono i fondi di proprietà dei ricorrenti la destinazione agricola “E.2” che non consente l’edificabilità.

I ricorrenti hanno chiesto, quindi, l’annullamento in parte qua del decreto di approvazione del nuovo Piano Regolatore del Comune di Sciacca nella parte in cui ha classificato l’area di proprietà dei ricorrenti in E.2, con espressa statuizione di riconferma della precedente destinazione in zto “E.1” e conseguente dichiarazione del diritto all’ottenimento dei normali indici di edificabilità agricola.

A sostegno dell’impugnativa ha articolato il seguente motivo di censura: **ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE, ERRONEA VALUTAZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO E/O CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.**

La predetta destinazione “E.2”, implicante l’assoggettamento dei terreni alla disciplina di cui all’art. 53 delle NTA del nuovo PRG, risulterebbe secondo i ricorrenti illogica ed errata, perché non terrebbe conto delle attuali caratteristiche e della antropizzazione dell’area di cui si discute, interessata da opere di urbanizzazione primaria (come le reti idrica e fognaria, le reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas e la rete telefonica), circondata da strade, da residenze private e da uno stabilimento balneare.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, chiedendone il rigetto, mentre il Comune di Sciacca è rimasto contumace.

All'udienza pubblica del 10 gennaio 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

Dalle previsioni di Piano riportate nel decreto regionale di approvazione si evince che, all'esito delle valutazioni d'insieme e delle scelte di merito rimesse all'autorità urbanistica comunale, sono state classificate come "E.2" *"le aree agricole non edificabili e di rispetto dei valloni, di particolare valore paesaggistico e ambientale, comprese le fasce di rispetto dei fiumi e corsi d'acqua di cui alla L. n. 431/85, oggi ricompresa negli artt. 142 e segg. del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nel testo coordinato con i successivi DD. LL.gss. 24 marzo 2006, n.ri 156 e 157. L'attività agricola è disciplinata dall'art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione. Coincidono con le fasce del costone a mare e quelle definite dal tracciato ferroviario dismesso di C.da Maragani, dell'accesso alla C.da S. Marco delle aree inedificabili della ex SITAS, e delle ex zone "F" destinate a parco pubblico che intervallano alla stregua di corridoi ecologici le varie zone residenziali stagionali "C.2.2" ed "I". In tali aree, destinate esclusivamente all'attività agricola, non è consentita l'edificazione, ammettendo soltanto modifiche del suolo finalizzate alla loro stabilità, con terrazzamenti, drenaggi, muretti a secco. E', invece, ammessa la costruzione di impianti pubblici relativi alle reti di telecomunicazione o di trasporto energetico, previo parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. Sono, altresì ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica, di costituzione del patrimonio arboreo per il mantenimento dei pendii"*.

Da tale declaratoria emergono, dunque, con ogni evidenza, le esigenze di preservazione dell'attuale assetto dei luoghi (e di freno all'ulteriore edificazione o consumo di suolo) sottesa alla destinazione a "E.2" (aree agricole non edificabili e di rispetto dei valloni e delle pendici) del fondo dei ricorrenti sito nella contrada Maragani, sede del dismesso tracciato ferroviario. La destinazione "E.2" è altresì coerente con la presenza di opere di urbanizzazione primaria (avuto particolare riguardo alle reti di telecomunicazione e di trasporto energetico già presenti) e con le esigenze di consolidamento e preservazione degli edifici già esistenti.

Né a smentire o rendere illogiche le predette esigenze di preservazione e tutela potrebbero valere le considerazioni di parte ricorrente relative alla intervenuta urbanizzazione ed antropizzazione dei luoghi, prospicienti la spiaggia e siti in un contesto di edilizia stagionale.

Al riguardo, invero, va ricordato che *"La destinazione agricola di una zona non è incompatibile di per sé, di norma, con qualsiasi insediamento produttivo o edilizio, nel senso che essa non postula necessariamente l'esistenza della sua effettiva "vocazione agricola". Spesso, infatti, siffatta classificazione ha la più generale finalità di provvedere - mediante il controllo della edificazione ovvero della allocazione di opifici di qualsiasi tipologia - ad orientare gli insediamenti urbani e produttivi in determinate direzioni, ovvero di salvaguardare precisi equilibri dell'assetto territoriale. Diversamente opinando, qualunque intervento assentito in zona agricola in vista del perseguimento di un determinato interesse pubblico finirebbe per comportare, nel tempo, la trasformazione di fatto dell'intera zona di ricaduta; con la conseguenza di poterne trarre le corrispondenti utilità urbanistiche in assenza, tuttavia, se non addirittura contro la programmazione territoriale (v. al riguardo Cons. Stato, sez. I, parere n. 760/2019). L'individuazione, infatti, della modalità più consona a preservare lo stato dei luoghi spetta esclusivamente all'amministrazione, la quale può effettuarla per il tramite di qualsivoglia destinazione urbanistica. In tale logica l'attribuzione della destinazione agricola ad un determinato terreno, proprio per il suo utilizzo spesso residuale e generalizzato, non mira a tutelare necessariamente le colture in atto, quanto piuttosto a preservarne le caratteristiche attuali di zona di salvaguardia da ogni possibile nuova edificazione anche in funzione della valenza conservativa di valori naturalistici, che essa finisce per assumere di per sé (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2011, n. 6373; id. , 15 settembre 2010 n. 6874). Detto altrimenti, la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per colture tipiche o posseda le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l'Amministrazione comunale ben può avere interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano (così, puntualmente, Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 660, nonché, più di recente, sez. II, 14 aprile 2020, n. 2378), ben potendo quindi perseguire anche lo scopo di mitigazione ambientale"* (Cons. Stato Sez. II, Sent., 07- 09-2020, n. 5380).

Il fatto, dunque, che tale zona di valenza ambientale e paesaggistica sia stata oggetto, in passato, di sfruttamento edilizio, urbanizzazione ed antropizzazione, non inficia la legittimità delle valutazioni effettuate dal Comune di Sciacca riguardo all'esigenza di preservare in maniera incisiva lo stato attuale dei luoghi precludendo ulteriori edificazioni e creando dei veri e propri "corridoi ecologici" (per usare la terminologia

propria dello strumento urbanistico) tra i complessi residenziali esistenti ovvero delle aree di decongestione urbana da destinare, se del caso, a opere di rimboschimento e all'attraversamento degli impianti di telecomunicazione e di trasporto energetico.

Il ricorso, in definitiva, è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del resistente Assessorato sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari e senza tener conto della fase istruttoria in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente svolta.

Nulla occorre statuire sulle spese nei rapporti con il Comune di Sciacca, in quanto questi non si è costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e condanna in via solidale i ricorrenti al pagamento in favore dell'Assessorato resistente delle spese di giudizio, che liquida in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Bartolo Salone

IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO